

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI BOLOGNA		
UFFICIO SEGRETERIA DI DIREZIONE		
N. 4119	12 GIU. 2017	
UCR	CC	7JO
Funzione	Macchine	Abilità
FASCICOLO	SOTTOFASCICOLO	



**PROCURA DELLA REPUBBLICA DISTRETTUALE  
di BOLOGNA**

(Ufficio del Procuratore della Repubblica - Dott. Giuseppe Amato)

Al Signor Questore	BOLOGNA
Al Signor Comandante Provinciale dei Carabinieri	BOLOGNA
Al Signor Comandante provinciale della Guardia di Finanza	BOLOGNA
Al Comandante della Polizia locale del Comune di (con richiesta di inoltro ai comandi della Provincia)	BOLOGNA
Ai Signori Procuratori Aggiunti	
Ai Signori Sostituti procuratore della Repubblica	SEDE
Ai Signori Comandanti le Sezioni di polizia giudiziaria	

**OGGETTO: STUPEFACENTI. AGGRAVANTE DELLO SPACCIO POSTO IN ESSERE IN ZONA UNIVERSITARIA.**

Rimetto per opportuna conoscenza e conformità di indirizzo l'allegata sentenza della Sezione VI, 14 febbraio 2017- 1° giugno 2017 n. 27458, Proc. Rep. Trib. Bologna in proc. [redacted], che conferma l'impostazione dell'Ufficio circa la contestabilità dell'aggravante di cui all'articolo 80, comma 1, lettera g), del dpr 9 ottobre 1990 n. 309 in caso di cessione di droga in zona universitaria, richiamando solo l'attenzione sull'effettiva "prossimità" della condotta rispetto all'ambiente universitario e, quindi, ai soggetti [i frequentatori dell'università] protetti.

Questo il principio e la fattispecie:

*In caso di cessione o di offerta di sostanze stupefacenti in prossimità di un'area universitaria, l'estrema genericità dell'espressione "comunità giovanili", contenuta nell'articolo 80, comma 1, lettera g), del dpr 9 ottobre 1990 n. 309, può giustificare che in tale espressione sia ricompresa anche l'"università", senza per questo ricorrere al ragionamento analogico. Tuttavia, perché possa concretamente contestarsi tale aggravante occorre avere riguardo alla nozione di "prossimità", contenuta nella norma, dovendosi ritenere che con tale termine il legislatore ha individuato quelle aree esterne rispetto alle strutture tipizzate [scuole, caserme, comunità giovanili, ecc.], che devono essere ubicate "nelle immediate vicinanze" e, proprio per questo, sono abitualmente frequentate dagli utenti istituzionali [studenti, militari, pazienti, ecc.]. In altri termini, tra i luoghi indicati e le aree di prossimità deve sussistere un rapporto di "relazione immediata", che in tal modo giustifica la previsione dell'aggravante, riferita alla oggettiva localizzazione della cessione o dell'offerta dello stupefacente alle persone che frequentano tali luoghi (nella specie, in cui il giudice aveva esclusa la sussistenza dell'aggravante in un'ipotesi di cessione di droga in area universitaria, la Corte, pur riconoscendo l'applicabilità in via*

*interpretativa di tale aggravante anche alle università, ne ha esclusa la ravvisabilità in concreto sul rilievo assorbente della mancanza del requisito della "prossimità" della condotta incriminata rispetto all'università, giacché la contestazione si riferiva genericamente alla cessione della droga "in prossimità dell'area universitaria", in senso molto ampio e aspecifico, in una città in cui la zona universitaria occupava interi quartieri; mentre per la pertinente contestazione si sarebbe dovuto apprezzare la "prossimità" della condotta incriminata, ossia la contiguità fisica e il posizionamento topografico dell'agente dedito allo spaccio o all'offerta in un luogo che consenta l'immediato accesso alle droghe delle persone che lo frequentano).*

La Cassazione - adito su ricorso opportunamente redatto da Michele Martorelli, e dal sottoscritto condiviso - ha così affrontato - per la prima volta in modo espresso - il tema dell'ambito di operatività della circostanza aggravante previsto dall'articolo 80, comma 1, lettera g), del dpr 9 ottobre 1990 n. 309, configurabile nell'aver offerto o ceduto sostanze stupefacenti o psicotrope all'interno o in prossimità di scuole di ogni ordine o grado, comunità giovanili, caserme, carceri, ospedali, strutture per la cura e la riabilitazione dei tossicodipendenti.

La finalità dell'aggravante, come è noto, risiede nell'esigenza di tutelare e preservare dal fenomeno della diffusione degli stupefacenti comunità notoriamente più aggredibili, perché frequentate da persone potenzialmente a rischio di fronte al pericolo droga, o per la giovane età o per particolari condizioni soggettive. Del resto, nelle suddette comunità il rilevato pericolo si manifesta particolarmente evidente, in quanto l'elevato numero delle persone presenti e la concentrazione delle stesse rappresentano le condizioni per un allargamento «a macchia d'olio» del contatto con la droga.

Il tema affrontato dal giudice di legittimità riguarda l'applicabilità della fattispecie aggravata alla "università", nonostante una indicazione letterale che non comprende questa specifica comunità giovanile. La Corte propende per la soluzione positiva, senza la necessità di dovere ricorrere ad una vietata interpretazione analogica, evidentemente valorizzando il *proprium* dell'aggravante e la assimilabilità dell'università alle [altre] comunità giovanili prese letteralmente in considerazione dalla norma.

La soluzione sembra convincente, come già si era sostenuto in sede di ricorso: depongono, infatti, nella direzione dell'applicabilità dell'aggravante *de qua* alla università ragioni di natura teleologica, ma anche inequivoche indicazioni letterali.

Sotto il primo profilo, rileva la finalità della fattispecie, che risiede - come si è accennato - nell'esigenza di tutelare e preservare dal fenomeno della diffusione degli stupefacenti comunità notoriamente più aggredibili, perché frequentate da persone potenzialmente a rischio di fronte al pericolo droga, o per la giovane età o per particolari condizioni soggettive. Non è in effetti dubitabile che tale finalità ricorre in presenza di condotte di spaccio in zona universitaria, in ragione della ricorrenza nei confronti degli studenti, potenziali clienti, delle esigenze di particolare tutela di cui si è detto.

Sotto il secondo profilo, anche a non considerare che la nozione di "scuola" non può non ricomprendere anche l'università, rileva assorbentemente il fatto che l'università è una [la] tipica "comunità giovanile" cui la norma si riferisce.

Nello specifico, piuttosto, la Corte ha ritenuto inapplicabile l'aggravante per difetto del requisito della "prossimità": mancava, infatti, nella fattispecie concreta, la positiva dimostrazione che il fatto incriminato si fosse effettivamente svolto nelle "immediate vicinanze" delle strutture universitarie,

onde non poteva ritenersi dimostrato che si fossero realizzate le condizioni di "rischio" per i frequentatori della comunità poste alla base dell'aggravante.

Ne deriva, quindi, due conseguenze.

La prima: una pacifica indicazione interpretativa che vuole contestabile l'aggravante in questione in caso di spaccio che interessi la comunità universitaria, purchè però si dimostri in positivo la contiguità della condotta rispetto agli spazi universitari, frequentati dagli utenti istituzionali oggetto di particolare protezione.

La seconda, che si riflette sulla completezza e precisione degli atti redatti dalla p.g. e poi del PM che chiede, in ipotesi, la covalida dell'arresto: la necessità di dettagliare e puntualizzare il "luogo" della condotta di spaccio, la vicinanza inequivoca (anche dal punto di vista fisico) dalla sede universitaria di tale luogo e, infine, laddove ne ricorrano le condizioni soggettive, la specificazione se il destinatario [acquirente] della condotta sia o no uno studente iscritto all'università.

In ogni caso, con le suindicate precisazioni, la Cassazione toglie ogni dubbio circa l'esattezza dell'interpretazione fin qui - per lo più- seguita dall'Ufficio, da taluni giudici e dalle forze di polizia.

D'ora in poi questo sarà l'indirizzo dell'Ufficio, nell'ottica di una adeguata e pertinente risposta sanzionatoria.

Ogni dubbio o difform interpretazione mi dovrà essere segnalata.

Grazie per l'attenzione.

Bologna 12 giugno 2017

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA  
*Giuseppe Amato*



27458-17



**REPUBBLICA ITALIANA**  
In nome del Popolo Italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
SESTA SEZIONE PENALE

Composta da

Vincenzo Rotundo - Presidente -  
Giorgio Fidelbo - Relatore -  
Massimo Ricciarelli  
Ersilia Caivanese  
Laura Scalia

Sent. n. sez. 412  
CC - 14/02/2017  
R.G.N. 47891/16

ha pronunciato la seguente:

**SENTENZA**

sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna avverso l'ordinanza del 17/11/2016 emessa dal G.i.p. del Tribunale di Bologna, nel procedimento a carico di [REDACTED], nato [REDACTED] in [REDACTED]

visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;

letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale Felicetta Marinelli, che ha concluso chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata;

udita la relazione del consigliere Giorgio Fidelbo.

**RITENUTO IN FATTO**

1. [REDACTED] è stato tratto in arresto dalla polizia giudiziaria perché sorpreso a vendere a [REDACTED] un quantitativo di cocaina del peso lordo di grammi 1,73.



Nella richiesta di convalida dell'arresto facoltativo in flagranza il pubblico ministero ha contestato il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 aggravato dalla circostanza prevista dall'art. 80, comma 1, lett. g), d.P.R. cit., perché la cessione era avvenuta in prossimità dell'area universitaria; ha, inoltre, chiesto l'applicazione della misura cautelare del divieto di dimora nella provincia di Bologna.

All'udienza di convalida il G.i.p., esclusa la sussistenza della circostanza aggravante contestata, non ha convalidato l'arresto ritenendo che la misura non fosse giustificata né dalla gravità del fatto né dalla pericolosità del soggetto, disponendo comunque l'applicazione della misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e l'immediata liberazione dell'arrestato.

2. Contro questa decisione ha presentato ricorso per cassazione il pubblico ministero deducendo due motivi.

2.1. Con il primo denuncia l'erronea applicazione dell'art. 80, comma 1, lett. g), d.P.R. 309/1990. In particolare, contesta l'ordinanza impugnata in quanto ha escluso che l'aggravante in questione possa applicarsi anche con riferimento alle aree universitarie, sostenendo, invece, che si tratta di luoghi che devono ritenersi ricompresi, se non nelle "scuole di ogni ordine e grado", cui si riferisce la lett. g) dell'art. 80 cit., nel richiamo alle "comunità giovanili" contenuto nella stessa norma.

2.2. Con il secondo motivo il pubblico ministero ricorrente censura la mancata convalida per non avere il giudice considerato la pericolosità dell'arrestato, desumibile dalla circostanza, evidenziata dalla stessa polizia giudiziaria, che a carico del [redacted] risultava un precedente arresto in flagranza per una identica condotta commessa negli stessi luoghi.

Peraltro, nello stesso motivo si sottolinea la contraddittorietà del provvedimento impugnato che dopo aver negato la convalida dell'arresto, ha disposto l'applicazione di una misura cautelare sul presupposto della pericolosità del soggetto.

Il pubblico ministero conclude chiedendo l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza di mancata convalida dell'arresto, nonché l'annullamento dell'ordinanza con cui è stata disposta la misura cautelare.

## CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo è infondato.

1.2. Il G.i.p. del Tribunale di Bologna ha escluso la convalida dell'arresto operando, correttamente, un controllo di ragionevolezza, ponendosi nella situazione di chi ha operato l'arresto e verificando, sulla base degli elementi al momento conosciuti, se la valutazione di procedere all'arresto abbia trovato un ragionevole motivo nella gravità del fatto o nella pericolosità del soggetto, evitando di estendere il controllo alla verifica dei presupposti per l'affermazione di responsabilità. Nella specie ha escluso sia la gravità del fatto, che la pericolosità dell'arrestato.

1.3. Nell'escludere la gravità della condotta, ha negato la sussistenza dell'aggravante prevista dalla lett. g) dell'art. 80 cit., contestata all'indagato per aver effettuato la cessione di un quantitativo di cocaina in prossimità di un'area universitaria.

Nella sua articolata e approfondita motivazione, il G.i.p. bolognese sostiene che la zona universitaria non possa qualificarsi luogo in prossimità di scuole ovvero di comunità giovanili, come invece assume il pubblico ministero ricorrente.

Innanzitutto, richiamati i principi di tassatività e di legalità in materia penale, l'ordinanza impugnata rileva come in base ad essi non sia consentito sanzionare una condotta o ritenere sussistente una circostanza che aggravi la pena attraverso un'interpretazione di tipo analogico *in malam partem*, spettando al legislatore le scelte di natura sanzionatoria. Ne consegue che anche i luoghi cui si riferisce l'aggravante prevista dall'art. 80, comma 1, lett. g), d.P.R. 309/1990, devono essere interpretati *strictu sensu*, evitando applicazioni estensive, anche se ispirate all'ottenimento di un più efficace contrasto alla diffusione delle droghe a tutela di situazioni di maggiore vulnerabilità per le persone. Infatti, l'aggravante in questione si propone di rafforzare la tutela penale per quelle condotte illecite poste in essere «in presenza di collettività ritenute particolarmente vulnerabili», perché maggiormente esposte alle insidie dello spaccio di droga a causa della giovane età ovvero dei luoghi frequentati, in cui più facile è la diffusione degli stupefacenti: la disposizione fa riferimento alle scuole, alle comunità giovanili,

alle caserme, alle carceri, agli ospedali e alle strutture per la cura dei tossicodipendenti.

Il richiamo ad una interpretazione restrittiva della circostanza aggravante, che escluda l'utilizzo della analogia, ha condotto il giudice bolognese ad escludere che l'Università possa essere ricompresa sia nella categoria delle scuole sia in quella delle comunità giovanili.

Secondo il G.i.p. l'ordinamento delle scuole e quello delle università «costituiscono sistemi del tutto distinti e ispirati a principi in parte antitetici», come dimostra lo stesso art. 33 Cost., che si riferisce sempre separatamente alla scuola e all'istituzione universitaria, escludendo così che l'università possa rientrare nella categoria normativa delle "scuole di ogni ordine e grado".

Alla stesso modo il G.i.p. ha escluso che l'università possa essere ricompresa nella categoria delle "comunità giovanili", ritenendo che con tale termine il legislatore abbia voluto indicare «contesti collettivi omogenei i cui componenti siano presenti in forma non occasionale in determinati luoghi».

1.4. Osserva il Collegio che l'estrema genericità dell'espressione "comunità giovanili" potrebbe giustificare il riferimento anche all'università, così come sostenuto dal pubblico ministero ricorrente, senza per questo ricorrere al ragionamento analogico.

Tuttavia, nella specie ciò che impedisca di ritenere applicabile l'aggravante in esame è costituito, soprattutto, dal riferimento alla nozione di "prossimità" contenuta nell'art. 80, comma 1, lett. g), d.P.R. 309/1990.

Deve ritenersi che con tale termine il legislatore ha individuato quelle aree esterne rispetto alle strutture tipizzate (scuole, caserme, comunità giovanili, ecc. ecc.), che devono essere ubicate nelle immediate vicinanze e, proprio per questo, abitualmente frequentate dagli utenti istituzionali, siano essi studenti, militari, pazienti: in altri termini, tra i luoghi indicati e le aree di prossimità deve sussistere un rapporto di relazione immediata, altrimenti non si giustificerebbe nemmeno la previsione dell'aggravante, riferita, appunto, alla oggettiva localizzazione della cessione o dell'offerta dello stupefacente alle persone che frequentano tali luoghi.

Nella specie, l'imputazione si riferisce genericamente alla cessione di cocaina «commessa in via del Guasto, angolo Piazza Verdi, in prossimità dell'area universitaria» e il verbale di arresto riferisce che il fatto è avvenuto nei pressi dell'ingresso dei Giardini del Guasto. Invero, da tali atti appare

evidente che il concetto di prossimità è stato inteso in senso molto ampio, facendo riferimento, in maniera generale e aspecifica, alla zona universitaria, che nel centro di Bologna occupa interi quartieri, laddove, come si è detto, la nozione di prossimità va intesa, rigorosamente, come contiguità fisica e posizionamento topografico dell'agente dedito allo spaccio (o all'offerta) in un luogo che consente l'immediato accesso alle droghe alle persone che lo frequentano (cfr., Sez. 4, n. 51957 del 24/11/2016, Calandra).

Il riferimento del tutto vago alla «zona universitaria» e la specificazione che il fatto è avvenuto all'ingresso dei giardini pubblici Del Guasto, non consentono di ritenere che nella specie la cessione dello stupefacente da parte dell'imputato sia avvenuta "in prossimità" di una comunità giovanile, anche a voler intendere come tale una sede universitaria.

Sebbene con una motivazione diversa, deve ritenersi che l'aggravante andava comunque esclusa.

2. Infondato è anche l'altro motivo.

2.1. Una volta esclusa l'aggravante il fatto è stato ritenuto, correttamente, non grave e, considerata l'incensuratezza dell'imputato, è stata ridimensionata anche la sua pericolosità, sicché appare giustificata anche la misura cautelare applicata.

3. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

**P. Q. M.**

Rigetta il ricorso.

Così deciso il 14 febbraio 2017

Il Consigliere estensore  
Giorgio Felbo



Il Presidente  
Vincenzo Rotundo

